

Diritto Commerciale
Esercitazione del 24 febbraio 2012

1° QUESITO

Fattispecie: Paolo, proprietario di un terreno, decide di costruirsi una casa; a tal fine acquista a credito tutti i materiali di costruzione ed assume alcuni operai. Prima del completamento dell'opera tuttavia, a causa di un'errata speculazione, non è più in grado di pagare i suoi debiti.

Potranno i creditori utilmente chiederne la dichiarazione di fallimento?

ESAME della fattispecie

Fattispecie: Paolo, proprietario di un terreno, decide di **costruirsi una casa**; a tal fine acquista a credito tutti i materiali di costruzione ed assume alcuni operai. Prima del completamento dell'opera tuttavia, a causa di un'errata speculazione, **non è più in grado di pagare i suoi debiti**.

Potranno i creditori utilmente chiederne la dichiarazione di fallimento?

ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE

Presupposto oggettivo: INSOLVENZA “...*non è più in grado di pagare i suoi debiti.*”

Presupposto soggettivo: Paolo è IMPRENDITORE?

Paolo può definirsi imprenditore?

Paolo può definirsi imprenditore?

- acquista a credito tutti i materiali di costruzione;
- assume alcuni operai

Organizzazione

Le attività che la COSTRUZIONE DI UNA CASA sottende sono attività che comportano il compimento di una serie di atti gestori prolungati nel tempo e coordinati fra loro

Professionalità

Verosimilmente il metodo utilizzato da Paolo per la costruzione della sua casa è quello economico (COSTI=RICAVI)

Metodo
Economico

E' necessaria la
'destinazione al mercato'
dei *beni* o *servizi*?

ARTICOLO 2082 cod.civ.

“...al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi”

SOLUZIONE DEL 1° QUESITO

Paolo è IMPRENDITORE

Il quesito propone, infatti, una fattispecie riconducibile all'IMPRESA PER CONTO PROPRIO e quindi Paolo sarà soggetto a fallimento (ex. art.1 l.f.).

2° QUESITO

Fattispecie: Paolo, produttore di tessuti, vanta un credito nei confronti di Marco, commerciante all'ingrosso dei medesimi articoli, originato da alcune forniture effettuate a favore di quest'ultimo. Per sciogliere una contestazione tra Paolo e Marco sorta in merito alla somma dovuta, sottoposta la controversia alla cognizione del giudice, **potrà Paolo esibire in giudizio a proprio favore le fatture emesse ed estratti del libro giornale?**

ESAME della fattispecie

Paolo, produttore di tessuti, vanta un credito nei confronti di Marco, commerciante all'ingrosso dei medesimi articoli, originato da alcune forniture effettuate a favore di quest'ultimo. Per sciogliere una contestazione tra Paolo e Marco sorta in merito alla somma dovuta, sottoposta la controversia alla cognizione del giudice, **potrà Paolo esibire in giudizio** a proprio favore le fatture emesse ed estratti del libro giornale?

SOLUZIONE DEL 2° QUESITO

Risposta: in merito alle controversie attinenti l'attività d'impresa, i libri regolarmente tenuti possono fare prova nelle liti tra imprenditori (art. 2710 cod. civ.). Nel caso esaminato, un estratto del libro giornale dell'attore è da ritenersi sufficiente a somministrare la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata. (art. 2711, co. 2).

3° QUESITO

Fattispecie: Tizio intraprende un'attività commerciale di vendita al minuto di prodotti di erboristeria sotto la ditta "Le erbe di Tizio". Dopo dieci anni si reca dal notaio per cedere a Caio l'azienda. Occorre il consenso di Tizio affinché la ditta passi al cessionario?

3° QUESITO

Fattispecie: Tizio intraprende un'**attività commerciale** di vendita al minuto di prodotti di erboristeria sotto la **ditta** "Le erbe di Tizio". Dopo dieci anni si reca dal notaio per **cedere a Caio l'azienda**. Occorre il **consenso** di Tizio affinché la ditta passi al cessionario?

4° QUESITO

Fattispecie: Carlo produce da anni capi di abbigliamento per bambini e decide di iniziare a confezionare anche T-shirt per adulti, apponendovi il marchio “Delta2000”, graficamente identico a quello utilizzato da decenni dalla Gucci s.p.a. per identificare i suoi prodotti, ossia delle borse da signora che commercializza con successo in Italia e all'estero. Può la Gucci s.p.a. esercitare utilmente l'azione di contraffazione nei confronti di Carlo?

4° QUESITO

Fattispecie: Carlo produce da anni capi di abbigliamento per bambini e decide di iniziare a confezionare anche T-shirt per adulti, apponendovi il marchio “Delta2000”, graficamente identico a quello utilizzato da decenni dalla Gucci s.p.a. per identificare i suoi prodotti, ossia delle borse da signora che commercializza con successo in Italia e all'estero. Può la Gucci s.p.a. esercitare utilmente l'azione di contraffazione nei confronti di Carlo?

SCHEMA

1. Leggere il quesito;
2. Individuare la materia di riferimento;
(industriale, fallimentare, societario,
impresa, ecc...)
3. Leggere bene il testo e sottolineare;
4. Individuare il problema principale;
5. Trovare la norma di riferimento;
6. Verificare problematiche secondarie, se
ci sono;

Aldo eredita da Bruno un'azienda operante nel campo dell'abbigliamento sotto la ditta ed insegna consistenti nella dicitura "*Bruno abiti*". Poco dopo, un parente ed omonimo di Bruno, Bruno Jr., apre nella medesima città un negozio, sotto la ditta ed insegna costituite dalle parole: "*Bruno vestiario*". Di quali mezzi giudiziari potrà avvalersi Aldo per contrastare lo sviamento di clientela che l'iniziativa di Bruno Jr. provoca ai danni del suo negozio?

Qual è la materia su cui verte il
quesito?

DITTA

Dove è disciplinata la ditta?

2563 e ss. c.c.

LEGGERE IL QUESITO E SOTTOLINEARE LE PAROLE CHIAVE

Aldo eredita da Bruno un'azienda operante nel
campo dell'abbigliamento sotto la ditta ed
insegna consistenti nella dicitura "Bruno abiti".

Poco dopo, un parente ed omonimo di Bruno,
Bruno Jr., apre nella medesima città un negozio,
sotto la ditta ed insegna costituite dalle parole:
"Bruno vestiario". Di quali mezzi giudiziari potrà
avvalersi Aldo per contrastare lo sviamento di
clientela che l'iniziativa di Bruno Jr. provoca ai
danni del suo negozio?

Ricerca la norma che risolve il
quesito....

Art. 2564 c.c.

Si può applicare l'art. 2564 c.c.?

Quali sono i requisiti?

1. Ditta simile o uguale (*Bruno Abiti* – *Bruno Vestiario*)
2. Deve creare confusione per l'attività svolta (vendita prodotti di abbigliamento);
3. Deve creare confusione per il luogo in cui l'attività è svolta (medesima città)

Quali mezzi potrà adottare Aldo e a quali condizioni?

Obbligare Bruno Jr. a differenziare la propria ditta, purché, però, la ditta di Aldo sia stata iscritta nel registro delle imprese prima di quella di Bruno Jr.

Esistono problematiche secondarie?

Aldo eredita da Bruno un'azienda, art.
2565 c.c.

SOLUZIONE

Aldo, ricevendo l'azienda per atto *mortis causa* ha, altresì, ereditato la ditta, mancando una diversa disposizione testamentaria del *de cuius*. Pertanto, Aldo potrà legittimamente obbligare Bruno Jr. alla modifica della ditta “*Bruno Vestiario*” in quanto del tutto simile alla sua e perché idonea a creare confusione nel pubblico sia sotto il profilo merceologico che spaziale. L'azione promossa presume che la ditta “*Bruno Abiti*” sia stata iscritta prima di quella di Bruno Jr.

Tizio, distributore di riviste e giornali, fornisce a Caio, titolare di un edicola, un quantitativo di merce con l'obbligo di pagargli, alla fine del mese, il relativo corrispettivo, ovvero di rendergli la merce rimasta invenduta.

Dopo qualche tempo, l'edicola di Caio viene distrutta da un incendio appiccato da alcuni malintenzionati.

Dalle scritture contabili emerge che solo il 50% della merce fornita da Tizio era stata venduta.

Potrà Tizio chiedere il pagamento di tutta la merce consegnata a Caio?

Qual è il contratto che lega Tizio a Caio?

Tizio, distributore di riviste e giornali, fornisce a Caio, titolare di un edicola, un quantitativo di merce con l'obbligo di pagargli alla fine del mese il relativo corrispettivo, ovvero di rendergli la merce rimasta invenduta.

contratto estimatorio

1556 e ss. c.c.

LEGGERE IL QUESITO E SOTTOLINEARE LE PAROLE CHIAVE

Tizio, distributore di riviste e giornali, fornisce a Caio, titolare di un edicola, un quantitativo di merce con l'obbligo di pagargli alla fine del mese il relativo corrispettivo, ovvero di rendergli la merce rimasta invenduta. Dopo qualche tempo, l'edicola di Caio viene distrutta da un incendio appiccato da alcuni malintenzionati. Dalle scritture contabili emerge che solo il 50% della merce fornita da Tizio era stata venduta. Potrà Tizio chiedere il pagamento di tutta la merce consegnata a Caio?

Ricerca la norma che risolve il
quesito....

Art. 1557 c.c.

Tizio potrà chiedere l'intero pagamento della fornitura di merce? Perché?

Sì, perché l'art. 1557 c.c. costituisce una eccezione alla regola secondo cui i rischi del perimento della cosa sono sempre a carico del proprietario (art. 1465 c.c.). Infatti, nel contratto estimatorio, colui che riceve la merce (accipiens) non diviene proprietario della stessa, con la conseguenza che ogni rischio dovrebbe restare, di regola, a carico del fornitore (tradens).

SOLUZIONE

Tizio potrà legittimamente chiedere a Caio il pagamento dell'intera fornitura e ciò perché il contratto estimatorio all'art. 1557 c.c., derogando alla regola generale che il rischio di perimento della cosa è sempre a carico del proprietario, dispone che chi ha ricevuto la merce non liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, anche se il perimento è dovuto a causa a lui non imputabile.

Aldo gira in bianco a Bruno una cambiale rilasciata a suo favore da Carlo. Bruno, recandosi a casa, subisce lo scippo della borsa contenete la cambiale. Prontamente avverte del fatto Carlo e presenta ricorso al Tribunale competente per l'ammortamento. Prima che il giudizio si concluda, giunto a scadenza del titolo, a Carlo si presenta Davide, che risulta legittimato in base ad un serie continua di girate.

È liberatorio il pagamento effettuato da Carlo nelle mani di Davide?

Art. 1992 comma 2:

Il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Art. 2016 ultimo comma:

Nonostante la denuncia il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

SOLUZIONE

Si, il pagamento è liberatorio, non essendo stato emesso, e, conseguentemente, notificato il decreto di ammortamento purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1992 comma 2 ossia che Carlo non disponga di prove certe del difetto di titolarità di Davide.

COME RISOLVERE UN QUESITO:

1. Leggerlo con attenzione;
2. Qualificare la fattispecie proposta, individuando le tematiche in essa presenti;
3. Individuare la disciplina applicabile;
4. **Rispondere motivando la soluzione; a tal fine:**
 - non è sufficiente trascrivere le disposizioni del Codice;
 - è necessario rispondere alla domanda posta dal quesito indicando la normativa applicabile;

Il signor Bruno, energico boscaiolo, in data 1 febbraio 2012 vende e trasferisce al signor Andrea un carico di legname. Sebbene la consegna ed il trasferimento della proprietà siano avvenuti il 1° febbraio 2012 le parti si accordano affinché il pagamento avvenga in data 1 giugno 2012.

Avendo bisogno di liquidità economica, il signor Bruno, in data 1 marzo 2012, si reca dalla sua banca di fiducia, la Banca Alfa s.p.a. dove si fa “scontare” il credito.

In data 1 giugno 2012 Andrea si palesa inadempiente. Il funzionario di banca, pur dispiaciuto, contatta il signor Bruno per chiedergli di versare quanto avrebbe dovuto pagare Andrea.

Può ritenersi che Bruno sia obbligato ad effettuare detto pagamento?

QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE

L'ipotesi in questione è riconducibile al contratto di SCONTO BANCARIO, definito dall'articolo 1858 c.c. come:

“il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso”

In altre parole, lo sconto bancario è un contratto tipico e reale nel quale:

- un soggetto, chiamato scontatario, cede ad una banca, chiamata scontatrice, il credito che egli vanta verso un terzo;
- la banca anticipa allo scontatario una somma equivalente a quella del credito ceduto, detraendone una percentuale (interesse di sconto);

COSA ACCADE IN CASO DI INADEMPIENZA DEL TERZO?

Secondo la definizione di contratto di sconto offerta dal codice civile,
*la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di
un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo
buon fine, del credito stesso*

LA CESSIONE, CIOÈ, DEVE INTENDERSI EFFETTUATA PRO
SOLVENDO E NON PRO SOLUTO

È CONFIGURABILE UN PRIVILEGIO DI
PREVENTIVA ESCUSSIONE A FAVORE DELLO
SCONTATARIO BRUNO?

NO.

La norma non prevede un obbligo di preventiva escussione a carico della banca. Secondo la dottrina, quindi, è sufficiente che questa richieda il pagamento al terzo e ne consti il rifiuto.

L'INADEMPIMENTO DEL TERZO:

-SECONDO UNA PARTE DELLA DOTTRINA VA INTESO COME UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA EX LEGE DEL CONTRATTO;

-SECONDO ALTRA DOTTRINA TRA LE OBBLIGAZIONI NATURALI DEL CONTRATTO DI SCONTO VI È QUELLA DELLO SCONTATARIO DI GARANTIRE LA SOLVENZA DEL TERZO

SOLUZIONE

Il signor Bruno, quale scontatario e parte del contratto posto in essere con la Banca Alfa s.p.a. è tenuto al pagamento richiestogli. Ciò si evince dalla stessa definizione di contratto di sconto ai sensi dell'articolo 1858 c.c. secondo cui l'anticipo del credito avviene “*salvo buon fine*”

COME RISOLVERE UN QUESITO:

1. Leggerlo con attenzione;
2. Qualificare la fattispecie proposta, individuando le tematiche in essa presenti;
3. Individuare la disciplina applicabile;
4. **Rispondere motivando la soluzione; a tal fine:**
 - non è sufficiente trascrivere le disposizioni del Codice;
 - è necessario rispondere alla domanda posta dal quesito indicando la normativa applicabile;

SOLUZIONE DI UN QUESITO

AL FINE DI RISOLVERE UN QUESITO IL CANDIDATO DOVRÀ :

1. Leggerlo con attenzione
2. Capire quali tematiche siano in esso presenti
3. Qualificare la fattispecie ed individuare la disciplina ad essa applicabile
4. **Rispondere motivando la soluzione**

QUESITO:

Franco, addetto alla pulizia delle camere in un hotel di lusso e accanito giocatore, rinviene una cambiale con girata in bianco, smarrita da Fabio, il cliente che occupava la stanza. Prima che Fabio si accorga della mancanza del titolo, Franco consegna la cambiale a Paolo, di cui è debitore, apponendovi una girata a favore dello stesso. Può Paolo vantare un utile acquisto del titolo e, se sì, a quali condizioni?

SOGGETTI COINVOLTI

- **Fabio:** soggetto che smarrisce la cambiale
- **Franco:** l'addetto alle pulizie che la ritrova e la gira (girante)
- **Paolo:** 3° giratario

INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE

Franco, addetto alla pulizia delle camere in un hotel di lusso e accanito giocatore, rinviene una cambiale con girata in bianco, smarrita da Fabio, il cliente che occupava la stanza. Prima che Fabio si accorga della mancanza del titolo, Franco consegna la cambiale a Paolo, di cui è debitore, apponendovi una girata a favore dello stesso. Può Paolo vantare un utile acquisto del titolo e, se sì, a quali condizioni?

IL QUESITO PUÒ ESSERE COSÌ RIASSUNTO:

L'acquirente a non domino di una cambiale può esercitare il diritto cartolare che ad essa sottende?

QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE

Quella considerata integra un'ipotesi di
CIRCOLAZIONE IRREGOLARE
di un titolo di credito
(il dante causa, Franco, non è
proprietario del titolo)

PAOLO (l'acquirente) PUÒ VANTARE UN
UTILE ACQUISTO DEL TITOLO?

SI

**N.B. IL QUESITO CHIEDE ANCHE DI INDICARE LE
CONDIZIONI CHE DEVONO SUSSISTERE AFFINCHÉ
L'ACQUISTO SIA UTILE**

IN GENERALE, QUANDO L'ACQUIRENTE "A NON
DOMINO" REALIZZA UN ACQUISTO UTILE?

Quando si applica il **principio di
autonomia in sede di circolazione** del
titolo di credito.

SOLUZIONE:

**Il giratario Paolo realizza un utile
acquisto in presenza delle
condizioni indicate dall'articolo
1994 c.c. e cioè:**

Condizioni che permettono a Paolo di acquistare utilmente il titolo:

- Paolo deve essere possessore
- Il suo possesso deve essere qualificato, ossia conforme alle regole sulla circolazione del titolo (trattandosi di una cambiale, e dunque di un titolo all'ordine, serve che l'ultima girata sia in bianco o a favore di Paolo)
- Paolo deve aver acquistato il possesso in buona fede
- Ex art. 1147 c.c. lo stato di buona fede non deve dipendere da colpa grave

(art. 1994 c.c.)

Filano, venditore, conclude con Mevio, acquirente, una vendita avente ad oggetto merci in viaggio fra Roma e Milano. Così come d'accordo, alla stipula del contratto il venditore consegna all'acquirente il titolo rappresentativo della merce e la polizza di assicurazione contro i rischi del trasporto. Tutti i documenti risultano regolari. Successivamente Mevio viene a conoscenza che la merce, a causa di un incidente fortuito, era perita dopo la consegna al vettore, ma prima della conclusione del contratto di compravendita e della consegna dei documenti. Filano, al tempo del contratto, non era a conoscenza di tale incidente e del conseguenziale perimento della merce.

Potrebbe Mevio sostenere che il venditore non ha adempiuto l'obbligo di consegna della merce ?

Potrà Mevio chiedere a Filano la restituzione del prezzo a titolo di indebito?

QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE:

L'ipotesi in questione è qualificabile come
una VENDITA SU DOCUMENTI, cioè...

un contratto che riguarda merci già consegnate ad
un vettore per il trasporto o depositate in magazzini
generalisti per le quali il vettore o il magazzino hanno
rilasciato un *titolo di credito rappresentativo di
merce*.

IN VIA PRELIMINARE:

che cos'è un titolo rappresentativo di merce?

È un titolo di credito che:

- È disciplinato dall'articolo 1996 c.c.
- Attribuisce al possessore:
 - il diritto alla consegna delle merci in esso specificate;
 - il possesso delle medesime;
 - il potere di disporne mediante trasferimento del titolo;

La dottrina ha individuato siffatti titoli nelle seguenti figure:

- Duplicato della lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine per i trasporti terrestri (art. 1691 c.c.)
- Fede di deposito e nota di pegno per i depositi nei magazzini generali (artt. 1790 ss. c.c.)
- Polizza di carico e polizza ricevuta per l'imbarco per i trasporti marittimi (art. 466 cod. nav.)
- Ordine di consegna (delivery order) per i trasporti marittimi (art. 466 cod. nav.)
- Lettera di trasporto per i trasporti aerei (art. 956 cod. nav.)

PECULIARTÀ DELLA VENDITA SU DOCUMENTI

- Ai sensi dell'articolo **1527 c.c.** la **consegna della merce avviene con la consegna del titolo rappresentativo della stessa** (le parti, cioè, convengono che il venditore non consegna all'acquirente la merce oggetto del contratto, bensì il titolo che dà, a sua volta, diritto ad ottenere detta consegna da un terzo)
- Ai sensi dell'articolo **1528 c.c.** salvo patto o usi contrari il **pagamento del prezzo deve avvenire contestualmente alla consegna dei documenti**,
 - Art. 1529 c.c. **Rischi.** Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce e le ha in malafede taciute al compratore.

SOLUZIONE DEL PRIMO QUESITO

(Potrebbe Mevio sostenere che il venditore non ha adempiuto l'obbligo di consegna della merce?)

Mevio non può sostenere che il venditore sia inadempiente dal punto di vista della consegna. Ai sensi dell'articolo 1527 c.c. il venditore si libera da questo obbligo rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto, o, in mancanza, dagli usi.

In altri termini, nella vendita su documenti la merce si trova presso un terzo per conto del venditore che si libera dall'obbligo di consegnarla al compratore dandogli il titolo rappresentativo. Con esso il compratore acquista il diritto alla consegna delle merci, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento.

SOLUZIONE DEL SECONDO QUESITO

(Potrà Mevio chiedere a Filano la restituzione del prezzo a titolo di indebito?)

Mevio non può chiedere a Filano la restituzione del prezzo a titolo di indebito in quanto, ai sensi dell'articolo 1529 c.c., applicabile al caso di specie, devono ritenersi a suo carico i rischi cui è stata esposta la merce fin dal momento della consegna al vettore. Non può trovare, inoltre, applicazione il secondo comma della citata disposizione perché Filano, cioè il venditore, era ignaro, al momento della conclusione del contratto, dell'incidente occorso.

La norma rappresenta una deroga alla regola generale sancita dall'articolo 1465 c.c. secondo cui il passaggio del rischio avviene contestualmente al trasferimento della proprietà. Qualora ricorrano le condizioni ex art. 1529 c.c., infatti, il contratto resta valido ed efficace anche se al momento della sua conclusione la merce era già perita.. Il compratore, tuttavia, non è privo di tutela potendosi rifare del prezzo a mezzo della polizza assicurativa.

SOLUZIONE DI UN QUESITO

AL FINE DI RISOLVERE UN QUESITO IL CANDIDATO DOVRÀ:

1. Leggere con attenzione il quesito
2. Capire quali tematiche siano in esso presenti
3. Individuare la disciplina applicabile
4. **Rispondere motivando la soluzione**

QUESITO

Caio riceve da Filano, a saldo della compravendita di un costoso orologio, una cambiale che il giorno stesso gira al suo sarto Sempronio, regolando così un vecchio debito. Qualche giorno più tardi Filano si accorge che Caio gli ha consegnato non l'orologio pattuito bensì una “patacca”. Potrà Filano legittimamente rifiutare a Sempronio il pagamento della cambiale?

CAIO E FILANO: parti del rapporto contrattuale di compravendita dell'orologio

SEMPRONIO: terzo giratario della cambiale ricevuta da Caio a titolo di pagamento

Nel caso in esame
sembrerebbe profilarsi un
conflitto tra due principi
giuridici:

**Rilevanza
dell'inadempimen
to contrattuale**

VS

**Astrattezza
del titolo
cambiario**

In realtà il conflitto è solo apparente:

**IL QUESITO È RISOLVIBILE A MEZZO DELLA
DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI CARTOLARI.**

In altri termini, occorre verificare se Filano possa legittimamente eccepire a Sempronio l'inadempienza di Caio o se, al contrario, si applichi il principio di autonomia in sede di esercizio.

BREVE RIPASSO DELLA NORMATIVA SUI TITOLI DI CREDITO: NOZIONE E FUNZIONE

Un titolo di credito è un documento destinato alla circolazione che attribuisce il diritto ad una determinata prestazione

La sua funzione tipica è quella di rendere semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti correlati alla disciplina della cessione del credito.

LA DISCIPLINA GENERALE SULLA CESSIONE DEL CREDITO EX ARTT. 1260 SS.

- offre scarsa tutela contro gli acquisti *a non domino*
- permette al debitore ceduto di opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente, salvo la compensazione (art. 1263. cc.)
- la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata

PRINCIPI DEI TITOLI DI CREDITO

- **Principio di autonomia in sede di circolazione (art. 1994 c.c.)**

Tutela il cessionario dal pericolo di acquisti a *non domino*

- **Principio di autonomia in sede di esercizio (art. 1993 c.c.)**

Rende inopponibili al cessionario le eccezioni personali che il debitore poteva opporre al cedente

- **Funzione di legittimazione del possesso (art. 1992 c.c.)**

Il possessore qualificato può chiedere la prestazione che sottende al titolo senza dover anche dimostrare di essere titolare del diritto.

- **Principio di letteralità (art. 1993 c.c.)**

Il diritto cartolare è determinato esclusivamente da quanto scritto sul titolo

I vincoli (pegno, pignoramento, sequestro) sono validi solo se risultano dal titolo

Circolazione dei titoli di credito:

- **Titoli al portatore:** circolano mediante consegna
 - **Titoli all'ordine:** circolano mediante girata
 - **Titoli nominativi:** circolano mediante
 - a) doppia e contestuale intestazione, sul titolo e sul registro dell'emittente
 - b) girata e successiva annotazione sul registro dell'emittente
- La cessione è efficace anche in assenza di notifica o accettazione del debitore**

Art. 1993. c.c. Eccezioni opponibili.

Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

***L'eccezione è personale al
possessore Sempronio?***

NO.

perché essa riguarda il rapporto tra Caio e Filano
(parti del contratto di compravendita dell'orologio).

***Potrà Filano rifiutare il
pagamento a Sempronio?***

NO

Le limitazioni al potere di sollevare eccezioni personali sono espressione di un **principio**, chiamato **di autonomia in sede di esercizio**. Esso tutela il possessore rendendolo immune dalle eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ai precedenti possessori del titolo.

Esistono delle eccezioni a tale principio?

SI

Ex art. 1993 comma 2 il principio non opera se nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

SOLUZIONE:

FILANO DOVRÀ PAGARE LA CAMBIALE

(operando il principio di autonomia in sede di esercizio)

SALVO CHE RIESCA A PROVARE *L'EXCEPIO DOLI*, e cioè:

- *che tra il cedente (Caio) ed il cessionario (Sempronio) sia stato stretto un accordo fraudolento a suo discapito, mirato a danneggiare il debitore (Filano) con un uso strumentale del principio di autonomia*

oppure

- *lo specifico intento del nuovo possessore (il sarto Sempronio) di acquistare il titolo solo per danneggiare il debitore (Filano) con un uso strumentale del principio di autonomia*